



REGOLAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE, RISCOSSIONE, RIDUZIONI approvato nella seduta del 17/04/2018

L'ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia ha deciso di modificare il regolamento per la riscossione della quota annuale di iscrizione dovuta dagli iscritti all'Albo (art. 5 L. 24/06/1923, n°1395; art. 37 comma 4 RD. 23/10/1925, n° 2537), nell'intento di razionalizzare i costi che l'Ordine deve sostenere nei casi di morosità e disciplinare casi particolari. Si ricorda che gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela (e vigilanza) di un interesse pubblico che è l'espletamento della professione di Ingegnere. Lo Stato ha posto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che devono contribuire con una quota annuale. Tale quota va indirettamente a contribuire anche al funzionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso quella che devono versare gli Ordini.

Articolo 1. Le quote annuali di iscrizione, fissate dal Consiglio con apposita delibera, dovranno essere versate in unica soluzione entro la data indicata nel mandato di pagamento emesso annualmente.

Articolo 2. I versamenti dovranno avvenire con una delle seguenti modalità:

- Pagamento di MAV recapitato presso il domicilio dell'iscritto dal concessionario incaricato del servizio.
- Versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine, indicando nome e cognome, causale e anno di riferimento.
- Altra modalità eventualmente indicata nel mandato di pagamento e/o prevista
- L'Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto.

Articolo 3. Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 1, ed entro i 60 giorni successivi comporterà la maggiorazione di € 30,00 (euro trenta) per spese di segreteria.

Articolo 4. Il pagamento avvenuto oltre il 60 giorno dalla scadenza di cui all'art.1, ferma restando la maggior spesa di cui all'art.3, comporterà il deferimento al consiglio di disciplina ai sensi del D.P.R. n. 137 del 07.08.2012, che disporrà la sospensione dall'esercizio professionale a seguito di procedimento sanzionatorio.



Articolo 5. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dell'Ordine, una volta che l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute, sia a titolo di quota che per quanto indicato dall'art.3 per tutti gli anni per i quali è rimasto iscritto indipendentemente dalla sospensione.

Articolo 6. Coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli, verranno sospesi i servizi dell'Ordine.

Articolo 7. La quota di iscrizione è dovuta per l'intero anno solare indipendentemente dalla data di iscrizione e/o cancellazione ed è stabilita dal consiglio dell'ordine annualmente.

Articolo 8. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine.

Articolo 9. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo la richiesta di cancellazione, in bollo inviata al Consiglio dell'Ordine, può avvenire dal 01/01 e il 31/12, previo pagamento della quota di iscrizione dell'anno in corso. Le istanze inviate oltre il 31/12 saranno trattate nell'anno successivo previo pagamento della quota di iscrizione per la nuova annualità. L'Ordine si riserva di accettare domande di cancellazione pervenute oltre i termini del 31/12 per particolari motivi, previa dichiarazione dell'interessato di non aver svolto attività professionale per l'anno in corso e previa valutazione del consiglio del singolo caso.

In tale caso la cancellazione avverrà previo versamento del contributo obbligatorio dell'anno precedente dovuto al CNI per iscritti fino al 31/12.

Articolo 10. Non sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione coloro che abbiano compiuto i 50 anni di iscrizione consecutiva all'Albo, denominati "Senatori" ed iscritti all'Albo d'Oro.

Articolo 11. Al fine di venire incontro a particolari situazioni, la quota di iscrizione è ridotta nei seguenti casi:

- A. per i nuovi iscritti la quota è ridotta del 50 % per i primi due anni di iscrizione all'albo se in possesso dei seguenti requisiti:



ordine degli ingegneri della provincia di imperia

www.ordineingegneriimperia.it
email: info@ordineingegneriimperia.it
pec: ordine.imperia@ingpec.eu

via della repubblica 11 - 18038 sanremo (IM)
tel./fax. +39 0184 530799
c.f. 81001410083

- avere un'età inferiore a 35 anni compiuti
 - avere sostenuto l'esame di abilitazione da non oltre 5 anni
 - non essere già stato iscritto ad altri ordini o in altra sezione dello stesso ordine
- B. per le sole iscritte in caso di maternità la quota è ridotta al 50%, per l'anno successivo al parto, la richiesta autocertificata dovrà pervenire all'Ordine entro il 31 dicembre dell'anno del parto.
- C. per le sole iscritte, in caso di adozione legittimata di minore/i, la quota è ridotta al 50%, la richiesta autocertificata dovrà pervenire all'Ordine entro il 31 dicembre dell'anno dell'affido.

Articolo 12. abrogazione precedenti regolamenti

- Regolamento riduzione quota delibera del 06-06-2008
- Regolamento riduzione quota maternità del 06-05-2014
- Regolamento riscossione quota del 13-02-2017

Il presidente



Il segretario

